

Del pari, nell'ultima parte del lavoro (dedicata alle misure di prevenzione) manca, forse volutamente, una premessa sistematica che ponga collegamenti con la ricca tematica penalistica e criminologica sottesa alla categoria prevenzione. La concezione che l'A. propone in ordine alla natura delle misure di sicurezza, assimilate a quelle di polizia, se denota una indubbia sensibilità pratica, non chiarisce nell'esatto significato non solo il diverso campo d'azione delle sanzioni penali (nel cui ambito le misure di sicurezza ricadono) rispetto alle misure di prevenzione, ma anche — ed è argomento di non lieve momento, proprio sul piano della osservazione concreta — che le misure di sicurezza, per inefficienza e distorsione del sistema penitenziario, funzionano spesso come vere e proprie sanzioni penali, rese maggiormente afflittive dalla potenziale indeterminatezza di durata (S. F.).

R. CICCOTTI - F. PITTAU, *Lavoro e previdenza sociale in carcere*, « La grande promessa », Porto Azzurro, 1980.

Prima di procedere alla rassegna, necessariamente succinta, della problematica sottesa al lavoro di Raffaele Ciccotti e Franco Pittau, non sarà inutile spendere qualche parola a lumeggiare il contesto d'ambiente in cui l'Opera è sorta, e le relative specifiche finalità alle quali essa si rivolge. Ciccotti, quale direttore della casa penale di Porto azzurro d'Elba, dopo l'entrata in vigore della riforma penitenziaria ha impostato un programma avanzato di risocializzazione nel quale si inseriscono programmi radio televisivi studiati dai reclusi e trasmessi a circuito chiuso nonché il potenziamento della rivista « La grande promessa ». Il periodico oltre ad accogliere studi ed osservazioni degli operatori carcerari, è aperto alla collaborazione dei detenuti. Quest'ultimo è senza dubbio aspetto molto qualificante: sia perché consente al recluso di conservare un atteggiamento attivo verso la realtà esterna, sia in quanto offre al penitenziarista (data peraltro per scontata un'ampia libertà dei detenuti nell'esprimere il loro pensiero), utili indizi per valutare gli effetti reali del programma di trattamento. Il volume di cui ci occupiamo è, appunto, pubblicato per i tipi della rivista citata.

Premesse queste osservazioni, potremo rilevare che l'opera risponde a finalità prevalentemente pratiche, essendo anzitutto rivolta a fornire all'operatore penitenziario gli indispensabili elementi di conoscenza per l'applicazione della normativa contenuta nella legge n.354/75 e nel Regolamento di attuazione in ordine al lavoro in carcere e alle misure di previdenza e assistenza per il lavoratore detenuto. Nella Introduzione, gli AA. denunciano la scarsa attenzione dedicata dalla scienza penalistica e giuslavoristica a tali tematiche, proponendosi di dedicare una organica trattazione alla disciplina dell'organizzazione del lavoro all'interno degli istituti di pena e in particolare di illu-

strare in modo sistematico, in rapporto al particolare di illustrare in modo sistematico, in rapporto al particolare atteggiarsi della prestazione di lavoro sotto il profilo ambientale, le assicurazioni sociali concernenti gli assegni familiari, le prestazioni pensionistiche, infortunistiche, sanitarie e quelle contro la disoccupazione e la tubercolosi. Si deve nondimeno osservare che se l'analisi del trattamento previdenziale e assistenziale in favore del detenuto lavoratore ha sinora trovato luogo nell'ambito di più ampie trattazioni (richiamo in particolare quelle del Chiappelli e del Persiani), ovvero è stata settorialmente proposta in studi dedicati a specifici aspetti della tematica (tra i quali, numerosi, degli stessi Ciccotti e Pittau), lo sforzo di elaborazione scientifica sul lavoro in carcere è stato costante in questo dopoguerra; e non casualmente nelle sue varie articolazioni, esso collima con i corrispondenti sviluppi del pensiero giuridico e sociologico in materia di funzione della pena e di trattamento penitenziario. Se nel 1946 De Litala poteva ancora affermare che il lavoro partecipa nel sistema penitenziario non discostandosi dalla essenziale funzione di « espiazione », e che essendo essa coattivamente imposta, « non esiste nella prestazione di lavoro del detenuto il sinallagma del rapporto contrattuale privato » (*Dir. lav.* 1946); e ancora nel 1957 nelle Relazioni ad un Convegno dei Giuristi Cattolici (pubblicato in *Justitia*, 1958) Eula e Quaglione si riconoscevano ancora in simile impostazione insistendo in via esclusiva sui contenuti retributivi e di emenda del lavoro in carcere, successivamente l'approccio scientifico doveva profondamente mutare. Cominciò infatti ad aprirsi la strada — possiamo riferirci significativamente agli scritti di Dell'Andro e Contento su « Corti Bari » del 1964 — l'idea di una sfera incomprimibile di diritti del detenuto dei quali quello al lavoro, come strumento di affermazione e arricchimento della personalità e come mezzo di sostentamento, costituisce uno dei più rilevanti caposaldi. Su questa linea molto cammino è stato ancora percorso fino alla riforma del 1975 e ancora nel breve volger d'anni che da essa ci separa. Nel 1971, uno dei più lucidi giuslavoristi, Giuseppe Pera scriveva, rovesciando completamente le posizioni di partenza, di non riuscire a rinvenire alcun motivo giustificante di un trattamento normativo del lavoro in carcere diverso da quello libero (in *Foro it.*). E sono ancora da menzionare, tra tutti, gli studi pur diversamente motivati di Grevi (*Riv. it. dir. proc. pen.*, 1974), di Romagnoli (in *Carcere e società*, Marsilio, 1976) di Pavarini (in *Il carcere « riformato »*, Il Mulino, 1977), oltre ai lavori di quest'ultimo Autore in collaborazione con Melossi (tra cui il saggio monografico, *Carcere e fabbrica*, Il Mulino, 1979 2^a ed.).

Lo scritto di Ciccotti e Pittau — descrittivo, come si accennava, più che ricostruttivo — è tuttavia schiettamente moderno nel dare conto della natura giuridica e degli scopi del lavoro penitenziario quali emergono dalla valutazione delle idee guida della riforma penitenziaria. Il lavoro in carcere è dunque equiparabile al lavoro libero, salve le limitazioni rese indispensabili dalle particolari modalità della prestazione. Nell'ottica rieducativa, il lavoro è, inoltre, parte integrante ed essenziale del trattamento penitenziario. L'Amministrazione

carceraria ha pertanto l'obbligo di offrire ai detenuti la possibilità del lavoro, che, anche per il nuovo ordinamento penitenziario, resta un dovere a carico del detenuto (sanzionato peraltro solo con misure disciplinari). E vale la pena di notare come su questa linea di pensiero si attestino da ultimo gli studi di Tranchina e Fassone contenuti nell'egregio volume su *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario* (a cura di Grevi, Zanichelli, 1981).

A quanto già osservato aggiungeremo che la prima parte del volume in esame è dedicata al lavoro, la seconda ai temi dell'assistenza e previdenza. Gli AA. non mancano di porre in luce le serie difficoltà applicative sorte, nella materia in esame, dopo l'entrata in vigore dell'Ordinamento del 1975. Scomparse quasi, per l'aumento dei costi, le lavorazioni in appalto, il lavoro in carcere è ora quasi esclusivamente svolto in economia. I risultati, anche per la prevalenza di attività non direttamente produttive (ad es., funzioni di scrivano, scopino, infermiere) non sono certo brillanti dal punto di vista economico e spesso non soddisfano anche sotto il profilo della formazione professionale e della finalità del reinserimento sociale. Completano l'analisi tavole statistiche sulle lavorazioni in atto presso i diversi istituti di pena, e sul numero dei lavoratori impegnati al 31 settembre 1979 (S.F.).

EMILIO R. PAPA, *Il processo alle Brigate Rosse (Torino, 17 maggio 1976 - 23 giugno 1978)*, Torino, Giappichelli.

La stabile presenza del terrorismo nel quadro dei riferimenti per l'analisi della vita sociale continua a stimolare la produzione di rapporti giornalistici e studi scientifici (fermi peraltro, nei diversi livelli di approfondimento, alla descrizione — forse necessariamente — parziale del fenomeno). Questo studio di Emilio R. Papa, docente di storia dei partiti nell'Università di Torino (di cui ricordiamo in tempi recenti un pregevole lavoro storico-politico su *Politica e magistratura*) si colloca a mezza via tra il rapporto di taglio giornalistico, e l'opera scientifica. Quanto al primo profilo il volume raccoglie infatti i più significativi documenti del processo ai capi storici delle Brigate rosse svoltosi a Torino dal maggio del 1976 al giugno del 1978; mentre sotto il profilo della critica alle istituzioni giuridiche e della valutazione di una adeguata risposta all'emergenza attuale, l'A. si occupa specificamente del tema della legittimità dell'autodifesa, prepotentemente venuto all'attenzione (non solo dei giuristi) proprio dal processo di Torino. C'è da aggiungere che Papa ha fatto parte del collegio dei difensori d'ufficio nominati agli imputati dopo la revoca del mandato ai difensori di fiducia (avv.ti Guiso, Di Giovanni, Arnaldi, Costa e Rosati), revoca che fu espressa da tutti gli imputati nella prima udienza dibattimentale. Sono largamente note le successive